



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



SPESE DI PERSONALE

(CONSULENZE, COLLABORAZIONI, LIMITI AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE)

Occorre premettere che l'art. 7 comma 5 bis del D.Lgs n. 165/2001, vieta "alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato...".

Il D.Lgs. n. 75/2017 (c.detta "Riforma Madia") all'art. 22 comma 7 (come modificato dalla Legge di Bilancio n. 205/2017, art. 1 comma 1148, lett. h) ha previsto che tale divieto si applichi a decorrere dal 1° Gennaio 2019.

Pertanto, tali tipologie di contratti potranno essere stipulati nel corso dell'esercizio corrente.

I principi espressi in materia dalla magistratura contabile (si veda la Corte dei Conti, sez. centrale di Controllo di legittimità, n. 35/2015) possono ritenersi ancora in vigore e pertanto il divieto è da intendersi per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma non per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicazione della norma è il momento della stipulazione.

Tanto premesso, il Programma delle collaborazioni autonome, di cui all'art. 46 comma 2 L. 133/2008 (che modifica l'art. 3, comma 55, della legge 244 del 24.12.2007 - Finanziaria 2008) consiste in n. 2 schede riepilogativa allegate (all. 1), con le quali i dirigenti hanno individuato le esigenze, da soddisfare per questo Ente, con riferimento agli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni, assumendo quale parametro, per la determinazione degli importi, previsti per ciascun incarico, i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione.

Si rileva che:

- gli obiettivi previsti sono stati definiti in relazione al documento "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017-2022", presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. del Consiglio Comunale n. 26/2017;
- per l'attuazione di piani e progetti particolarmente complessi, per i quali è necessario possedere specifiche competenze e abilità sono stati previsti tali incarichi di collaborazione,

Settore Affari Generali e Finanziari

tel: 081 8576228 | fax: 081 8576260

e-mail: finanziario@comune.pompei.na.it

per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in assenza di figure professionali idonee all'interno della dotazione organica;

Invero, come anche a più riprese confermato dalle magistrature contabili (*ex multis*, la stessa sezione centrale citata innanzi, la sezione giurisdizionale per la Basilicata n. 36/2016, sez. Controllo per la Liguria, n. 79/2015) il ricorso all'affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs.n. 165/2001, art. 7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare da:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel Codice dei Contratti pubblici.

Inoltre, si rappresenta che:

- a) Con riferimento al limite massimo delle spese ex art. 9, comma 28 della L. 122/2010 (50% spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009), si richiama la previsione del medesimo articolo che dispone che le limitazioni non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006. Pertanto, i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno, che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il Comune di Pompei tale limite relativo all'anno 2009 è pari ad € 469.953,53.

Per l'anno 2018 le somme previste complessivamente a bilancio per il lavoro flessibile è presumibilmente pari a :

€ 38.000,00 per collaborazioni;

€ 92.100,00 per tirocini formativi;

€ 61.000 per lavoro a tempo determinato ex art. 90 TUEL

€ 30.901,10 per personale flessibile in quota parte di costo "Ambito 32"

€ 90.000,00 per personale di vigilanza a tempo determinato;

Totale € 312.001,10

Considerato che con la modifica alla L. n. 112/2010 dal 2016 sono state escluse dalle limitazioni previste dal comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUEL, verrà formulata apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, sulle modalità di calcolo dei valori di riferimento per le assunzioni flessibili e nelle more della ricezione del parere suindicato, non si darà corso ai relativi procedimenti;

- b) L'art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009.

Invero, il d.l. n. 50/2017, all'art. 21 comma rt. 21-bis. ha previsto:

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Non rientrando l'Ente in questi parametri virtuosi, la limitazione per l'anno in corso continua ad applicarsi.

Pertanto, posto il valore per incarichi di studi e consulenze nell'anno 2009 pari a € 74.302,40, il limite per incarichi di studi e consulenze, per l'anno 2018 è pari ad € 14.860,40.

Sono esclusi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010.

Presso l'Ente sono state previste a Bilancio 2018 spese per gli incarichi di consulenze pari a € 6.000,00 (all. 2). Risulta, pertanto, rispettato il limite prescritto innanzi.

Si rammenta, inoltre, che il parere della Corte dei Conti Sezioni Autonomie, n. 26/2013 del 20 dicembre 2013, che affrontando il tema dei tagli alla spesa corrente conseguente le diverse norme che si sono sviluppate a partire dal D.L. 78/2010 in avanti, ha confermato la possibilità di agire "in termini complessivi", dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare tra le voci oggetto di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali.

Con riferimento ai limiti alle risorse decentrate, con il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, attuativo della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. riforma della P.A. «Madia»), all'articolo 23 comma 2 ha disposto che: "al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Pertanto, l'importo del fondo per il salario accessorio dei dipendenti, come costituito nel 2016 rappresenta il limite da non superare per l'anno 2017.

La magistratura contabile, Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 139/2017 ha chiarito che, il parametro, limitativo della spesa, deve essere calcolato tenendo conto delle decurtazioni effettuate nell'anno precedente. Di conseguenza, è stato formulato parere che il limite debba intendersi quale quello risultante dal riallineamento del fondo 2016, all'importo dell'anno 2015, come operato dall'Amministrazione, in esecuzione della norma poi abrogata.

Con la nota prot. n. 6444/2018 sono state chieste le certificazioni agli organi competenti per procedere agli incrementi previsti dall'art. 15 comma 2, al fine di rendere disponibili al fondo le risorse variabili per un valore massimo pari a circa € 59.000 €.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari

Dott. Eugenio Piscino



"INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2018: PROGRAMMA"

Settore Affari Generali e Finanziari		Scheda n. 1
Professionalità richiesta	Soggetto altamente specializzato, esperto informatico.	
Tipologia incarico	<input type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input checked="" type="checkbox"/> collaborazione	
Motivazione	La necessità di razionalizzare l'ufficio servizi informativi dell'Ente consente di perseguire l'obiettivo di offrire servizi innovativi, qualitativamente migliori e rispondenti alle prescrizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)	
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio	
Coerenza della spesa	<p>La spesa prevista, compresi contributi previsti per legge, è di circa € 20.000,00, di cui € 8.000,00 sul bilancio anno 2018 ed € 12.000,00 sul bilancio pluriennale 2018-2020, annualità 2019. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione; Detta spesa è compatibile:</p> <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)	
Durata prevista	Da maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2019.	

Note: in coerenza con le finalità dell'Agenda digitale italiana, occorre promuovere le tecnologie digitali a supporto dell'Ente, con azioni mirate a stimolare l'innovazione e a favorire lo sviluppo sul territorio di un sistema economico sociale incentrato sulla diffusione delle nuove tecnologie. Di cruciale importanza è, inoltre, la digitalizzazione per la condivisione delle informazioni pubbliche e la realizzazione di servizi online per cittadini e imprese.

L'elevata complessità, specificità e rilevanza pubblica degli adempimenti da conseguire, che richiedono un primo intervento operativo (2018) e una successiva messa a regime, per tutto il 2019, necessitano di apporto di competenze altamente specializzate.

"INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2018:
APPROVAZIONE PROGRAMMA"

Settore Tecnico		Scheda n. 2
Professionalità richieste	n. 2 Soggetti altamente specializzati, in materia di fondi europei, con formazione universitaria di carattere tecnico.	
Tipologia incarico	<input type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input checked="" type="checkbox"/> collaborazione	
Motivazione	<p>Necessità di potenziamento dell'Ufficio Europa, struttura comunale esclusivamente deputata alla individuazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione per finanziare progetti di rinnovamento e sviluppo urbano, nonché qualsiasi altro progetto di alta qualità che contribuisca alla valorizzazione del territorio e della popolazione di Pompei, fornendo il dovuto supporto tecnico e di coordinamento ai vari settori dell'Ente sia per l'avvio delle necessarie procedure per richiedete le sovvenzioni, sia per la gestione dei progetti elaborati.</p>	
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio	
Coerenza della spesa	<p>La spesa prevista per ciascuna collaborazione è di circa € 37.500,00, compresi contributi previsti per legge, di cui 15.000,00 sul bilancio 2018 ed € 22.500,00 sul bilancio pluriennale 2018-2020, annualità 2019, per un totale complessivo 2018/2019 per n. 2 collaborazioni di € 75.000.</p> <p>La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione;</p> <p>Detta spesa è compatibile:</p> <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)	
Durata prevista	Da Maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2019	

Note: Il Settore Tecnico è privo, oltre il dirigente, di professionalità con laurea tecnica in ingegneria o architettura. Pertanto, considerata la rilevanza strategica dell'Ufficio Europa, è necessario il ricorso a figure altamente specializzate, in affiancamento al dirigente.

Professionalità richiesta	Consulenza legale per redazione di pareri da parte di specialisti avvocati.
Tipologia incarico	<input checked="" type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input type="checkbox"/> collaborazione
Motivazione	<p>Le fattispecie procedurali di competenza dell'Ente, sono notevolmente complesse, anche in ragione di una copiosa produzione legislativa nazionale/regionale, non di rado contraddittoria e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti nonché a ragione di interventi giurisdizionali sempre più puntuali e specifici, spesso addirittura innovativi ed integrativi rispetto all'ordinamento legislativo vigente.</p>
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio
Coerenza della spesa	<p>La spesa prevista è di € 6.000,00 compresi oneri accessori previsti per legge. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione; Detta spesa è compatibile:</p> <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)
Durata prevista	ANNO 2018

Note: